



Comune di Afragola

N. Protocollo : 0024283/2020

N. Ordinanza : OrdDec00064/2020

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Chiusura dei parchi, delle ville e dei giardini pubblici e sospensione di qualsiasi attività di carattere sociale o ricreativo, ivi comprese le attività dei centri culturali, centri sociali, centri ricreativi svolta in locali pubblici e/o privati.

IL SINDACO

Premesso che:

- il D.L. n. 19/2020 reca norme disciplinanti “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”
- il DPCM del 26/04/2020 ha emanato ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 19/2020, recante all’art. 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;

Dato atto che tra le misure adottate, applicabili sull’intero territorio nazionale, vi è il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati;

Considerato che sono state segnalati numerosi episodi in cui sia in luoghi pubblici, sia in luoghi aperti al pubblico e sia in locali adibiti a circoli ricreativi o di aggregazione di cittadini, non viene rispettato né il divieto di assembramento di persone, né il limite della distanza interpersonale di un metro;

Verificato che, in tali luoghi sovente viene rilevata la presenza di persone anziane, che maggiormente sono esposte al rischio dell’epidemia da COVID-19;

Considerato

che il DPCM del 26/04/2020 dispone che il Sindaco possa disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati

che appare necessario per il Sindaco, per quanto di sua competenza, di adottare provvedimenti contingibili e urgenti a carattere esclusivamente locale;

che tali circostanze evidenziano l’esigenza di adottare ulteriori misure straordinarie, in relazione alla gravità del pericolo e della potenziale diffusione del COVID-19

ne deriva, anche dalle richiamate circostanze che legittimamente viene suscitato il potere *extra ordinem* del Sindaco, in relazione alla atipicità del fenomeno da contrastare che richiede corrispondenti atipiche misure di contenimento.

Dato atto che:

- l’articolo 50, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000, prevede che “*in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale*”;

- le azioni da porre in campo – benché *extra ordinem* – devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;
- scopo della presente ordinanza è la realizzazione dell’articolo 32 della Costituzione, a norma del quale: “*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività*”;
- il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili e urgenti per il contenimento e la riduzione del pericolo per la salute, estrinsecantisi nella diffusione sul territorio comunale del COVID- 19”;
- il Sindaco, quale mera autorità preposta all’adozione del provvedimento, non è provvisto della competenza tecnica utile a sindacare, nel merito, fondatezza del pericolo ed adeguatezza della adottanda misura, atteso il fatto che nei territori immediatamente limitrofi si sono già verificati episodi di contagio;

Ritenuto:

- di non poter sindacare le risultanze mediche evidenti nell’attuale situazione di emergenza su tutto il territorio nazionale;
- di dover adottare le cautele richieste, anche nel rispetto del principio di precauzione, richiamato dall’articolo 1 della legge n. 241/1990, tra i principi del diritto comunitario che reggono l’esercizio dell’azione amministrativa;
- Sussistente:

l’attualità del pericolo, in relazione alla tempistica delle comunicazioni;

l’urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell’intervento;

la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che abbia raggiunto il suo scopo;

In forza dei poteri attribuiti dal comma 5 dell’articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020,

1. la sospensione di qualsiasi attività di carattere sociale o ricreativo, ivi comprese le attività dei centri culturali, centri sociali, centri ricreativi svolta in locali pubblici e/o privati.

La chiusura di tutti i luoghi ove le richiamate attività siano svolte, sia pubbliche, sia aperte al pubblico, sia private.

2. la chiusura dei parchi, delle ville e dei giardini pubblici.

In deroga a quanto sopra è consentito l’accesso, limitatamente alla Pineta Comunale, previa specifica richiesta e autorizzazione del Settore Affari Generali e Politiche Sociali, a persone aventi disabilità e seguite dai Servizi Sociali e fermo il rispetto delle misure precauzionali, il divieto di assembramento di persone, nonché il rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

AVVERTE

- che le violazioni delle presenti disposizioni comportano l’applicazione dell’art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 € 500,00.

MANDA

La presente Ordinanza, per le valutazioni in ordine alla rilevanza del fenomeno fronteggiato, tenuto conto dell’andamento epidemiologico del virus COVID-1 a:

-Prefetto di Napoli

=Presidente della Giunta Regionale Campania

-Presidente della Città Metropolitana di Napoli

-Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL distretto Napoli Nord2

-tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio, alla Polizia Municipale di Afragola per la verifica di ottemperanza e per la puntuale esecuzione.

COMUNICA

Il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio o dalla successiva data di notifica o, in alternativa, nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla residenza comunale

Comune di Afragola li, 30/04/2020

IL SINDACO
CLAUDIO GRILLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.